

Edizione di giovedì 20 marzo 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Fusione intracomunitaria a rischio CFC](#)

di Ennio Vial

ADEMPIMENTI

[Entro il prossimo 31 marzo anche la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4](#)

di Luca Mambrin

IVA

[Spese di trasporto addebitate al cliente estero separatamente dalla fattura di vendita](#)

di Marco Peirolo

DIRITTO SOCIETARIO

[Abuso del diritto di voto e minaccia di voto contrario all'approvazione del bilancio](#)

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

[Detrazione IRPEF per l'acquisto di box/posto auto pertinenziali di nuova costruzione \(parte II\)](#)

di Cristoforo Florio

BUSINESS ENGLISH

[Invoice, Receipt, Sales Turnover: come tradurre "fattura" e "fatturato" in inglese?](#)

di Stefano Maffei

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Fusione intracomunitaria a rischio CFC

di Ennio Vial

La fusione intracomunitaria rappresenta una possibile via per **rottamare una holding estera**. Si supponga il caso di un gruppo con una top holding estera e una **subholding italiana**, oppure l'ipotesi del gruppo con la **holding estera** ma **senza la subholding italiana**. In entrambe le situazioni si valuta la rottamazione della società estera.

In prima battuta è opportuno analizzare la percorribilità di **soluzioni alternative**, meno invasive sul portafoglio del cliente, come ad esempio il **trasferimento** della **sede** della società estera in Italia.

Seguendo tale strada, la stessa andrebbe poi **fusa** con la **subholding italiana** per **accorciare la catena di controllo** mentre, nella seconda ipotesi, il **trasferimento** realizza gli effetti desiderati ossia la **creazione** della **struttura italiana** in luogo di quella estera.

Questa soluzione, tuttavia, non è sempre percorribile agevolmente in quanto, a differenza dell'Italia, **molto Paesi non ammettono il trasferimento in continuità giuridica** per cui lo stesso equivale **all'estinzione** della società con gli immaginabili effetti in capo ai soci.

La **fusione transnazionale** diviene quindi l'unica strategia percorribile.

L'operazione straordinaria, disciplinata dalla **direttiva 1990/CE/434**, successivamente rifiuta nella **direttiva 2009/CE/133**, può trovare applicazione solamente in ipotesi di **società di capitali**.

In presenza di una **subholding italiana** l'operazione si configura come una **fusione inversa**; diversamente, in **assenza** della **subholding** è opportuno **costituire** una **società italiana** da parte dei soci, con le **medesime quote** di partecipazione detenute nella struttura estera. In questo modo sarà possibile realizzare una "fusione a specchio".

Si evidenzia come l'operazione di **fusione transnazionale** presenti una particolare **complessità** operativa alla quale sono connessi i relativi **costi**; l'operazione esaminata offre tuttavia la tutela comunitaria in materia di **disciplina antielusiva**.

L'art. 15 della direttiva, infatti, consente agli **stati membri** di **disattendere** la **direttiva** non a loro discrezione ma solo se lo scopo principale dell'operazione è **l'elusione o l'evasione fiscale**.

E' stabilito che il fatto che l'operazione non sia effettuata per **valide ragioni economiche**, quali la **ristrutturazione** o la **razionalizzazione** delle attività delle società partecipanti all'operazione, può costituire la presunzione che quest'ultima abbia come **obiettivo principale**, o come uno degli obiettivi principali, **l'elusione** o l'evasione fiscale.

In sostanza, la razionalizzazione delle attività delle società coinvolte, effetto tipico di una fusione, rende l'operazione difficilmente attaccabile sotto il profilo dell'elusione fiscale.

Un ulteriore aspetto che deve essere attentamente valutato è quello della "**cfc white list**". Le società holding, infatti, rischiano di incappare nelle maglie dell'art. 167 co. 8 bis del tuir in quanto esercitano per definizione una **attività passiva**, e spesso presentano un **livello impositivo inferiore** alla metà di quello corrispondente italiano.

Questo profilo di criticità, invero spesso trascurato sia dai verificatori che dai consulenti, rappresenta il **punto debole** di questi **veicoli esteri** che conduce al desiderio di smantellarli. Si pensi soprattutto al caso in cui la holding operi anche come società di **gestione** degli **intangibles** del gruppo: i canoni potrebbero risultare tassati in modo molto mite con la conseguente **imputazione** del **reddito** per **trasparenza** in capo ai soci italiani.

Ebbene, si deve valutare con molta attenzione come i predetti redditi vengano **imputati ai soci**.

Infatti, il comma 1 dell'art. 167 del Tuir stabilisce che i **redditi conseguiti** dal soggetto estero partecipato siano imputati, a decorrere dalla **chiusura dell'esercizio** o **periodo di gestione** del soggetto estero, ai soggetti residenti in **proporzione** alle **partecipazioni** da essi detenute.

In sostanza, bisogna avere riguardo al **momento** di **chiusura** dell'esercizio da parte del soggetto partecipato. Generalmente, la chiusura dell'esercizio avviene al **31 dicembre** ma è evidente come in caso di fusione la stessa interverrà alla **data di effetto della fusione**.

La **R.M. 22/E del 2009** ha escluso la **retrodatazione contabile e fiscale** in ipotesi di fusione domestica tra una **società di capitali** ed una **società di persone**. I medesimi principi devono trovare applicazione, a maggior ragione, in ipotesi di società appartenenti a **regimi fiscali di paesi diversi**.

Ne consegue che l'esercizio dell'incorporata, con la conseguente **imputazione del reddito** ai soci italiani, interviene nel corso dell'anno e precisamente alla **data di effetto della fusione**.

Questo spiacevole effetto potrebbe, in verità, essere evitato **trasferendo in continuità giuridica** la sede della società estera in Italia entro la **prima metà dell'esercizio**. In questo modo, la società estera neo italiana risulterebbe essere **residente in Italia** per tutto l'anno in quanto i requisiti della sede legale, della **sede dell'amministrazione** o dell'ubicazione dell'**oggetto dell'attività** previsti dall'art. 73 co. 3 del tuir devono essere valutati per la **maggior parte** del **periodo di imposta**; in ipotesi di trasferimento nel primo semestre, le condizioni sopra esposte risultano verificate.

ADEMPIMENTI

Entro il prossimo 31 marzo anche la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4

di Luca Mambrin

Entro il prossimo 31 marzo 2014 i sostituti d'imposta devono presentare il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" per comunicare l'indirizzo telematico dove ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730-4.

Si ricorda infatti che a decorrere dal periodo d'imposta 2012 è diventata **obbligatoria** la procedura prevista dal D.M. 63/2007 che ha modificato il calendario delle scadenze relative al modello 730 ed ha introdotto importanti novità in merito al flusso delle informazioni tra il CAF (o l'intermediario abilitato) e l'Agenzia delle Entrate.

In particolare **la procedura prevede** che i **CAF - dipendenti ed i professionisti abilitati** trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i **dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2014** e nelle schede relative alle scelte dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.

Come previsto poi dal citato D.M. 63/2007 **L'Agenzia delle Entrate**, dopo aver ricevuto **in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni** (modello 730-4) provvede a:

- a) **fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni** (modello 730-4). L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all' impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
- b) **rendere disponibili** ai sostituti d'imposta, in via telematica, **entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni (modello 730-4);**
- c) **fornire ai CAF, entro quindici giorni** dalla ricezione delle comunicazioni (modello 730-4), **l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta.**

I **sostituti d'imposta** devono trasmettere la comunicazioni mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica entro il 31

marzo dell'anno d'invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati.

La **comunicazione deve contenere**:

- **l'utenza telematica** presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4;
- se in **possesso di più utenze**, quella scelta per ricevere il modello;
- **l'intermediario prescelto** tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).

Non sono tenuti a tale adempimento:

- i sostituti d'imposta che hanno partecipato al flusso telematico negli anni 2011 e/o 2012;
- l'INPS e i sostituti d'imposta che si avvalgono del service postale tesoro del MEF.

La **comunicazione è costituita da un unico prospetto**, nel quale devono essere indicati **i dati relativi al sostituto d'imposta** e il **codice della sede telematica** presso la quale l'Agenzia delle Entrate provvederà a rendere disponibili i dati relativi ai risultati contabili dei modelli 730-4 pervenuti dai CAF e dai professionisti abilitati.

In particolare:

- Nel quadro “**Dati del sostituto d'imposta richiedente**” va indicato il **codice fiscale**, il **numero di cellulare** e/o, in alternativa, **l'indirizzo di posta elettronica** che consentiranno all'Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4. Deve poi essere indicato anche il **numero di protocollo** che è stato attribuito dall'Agenzia delle Entrate all'ultima dichiarazione modello 770 Semplificato presentata nell'anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione (quindi modello 770/2013), rilevabile dalla comunicazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione; se tale modello non è stato presentato deve essere barrata la relativa casella.
- Il riquadro “**Comunicazione sostitutiva**” deve essere **compilato** nel caso in cui **uno o più dati già comunicati sono variati** (ad esempio, cambio di intermediario o passaggio da Fisconline a Entratel o modifica della sede Entratel); dovrà essere altresì indicato il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire.

La **sezione I del modello** si compone poi dei **quadri A e B** che sono tra loro **alternativi**:

– il “**Quadro A**” deve essere compilato **dai sostituti d'imposta** per richiedere che **i dati dei modello 730-4 siano resi disponibili presso la propria utenza telematica**. In particolare la

sezione I è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Fisconline; barrando la casella di questa sezione il sostituto richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei propri dipendenti comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili **presso la propria utenza telematica Fisconline**. La **sezione II** è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Entratel; barrando la casella di questa sezione, il sostituto richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei propri dipendenti comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili **presso la propria utenza telematica Entratel**.

– IL **”Quadro B”** deve essere compilato dai sostituti d’imposta per richiedere che i dati del **modello 730-4 siano resi disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato**. In particolare andrà riportato:

- il **codice fiscale** dell’intermediario incaricato alla ricezione dei mod. 730-4 (**colonna 1**);
 - il **corrispondente codice sede Entratel** dell’intermediario (**colonna 2**);
 - il **numero di cellulare** dell’intermediario (**colonna 3**);
 - l’**indirizzo di posta elettronica** dell’intermediario (**colonna 4**).

Infine il riquadro **“Revoca della comunicazione”** va compilato nel caso in cui Il sostituto cessi l’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta mentre il riquadro **“Delega del sostituto”** è riservato ai sostituti d’imposta che incaricano un intermediario alla **ricezione** dei dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti; i dati richiesti in questa sezione devono sempre essere presenti nel caso in cui risulti compilato il quadro B.

Nel riquadro il sostituto deve indicare oltre al proprio codice fiscale anche il codice fiscale dell’intermediario prescelto.

IVA

Spese di trasporto addebitate al cliente estero separatamente dalla fattura di vendita

di Marco Peirolo

Nelle cessioni di beni all'estero può accadere che l'operatore nazionale, **nel momento della vendita**, non sia ancora in possesso della **fattura del vettore** al quale è stato affidato l'incarico di trasportare la merce al cliente non residente.

In questa, come in altre situazioni in cui l'**addebito delle spese di trasporto** al proprio cliente avvenga **separatamente dalla fattura di vendita** dei beni, si pone il problema di come trattare, agli effetti dell'IVA, tale distinto addebito.

Nell'ambito dei **rapporti intracomunitari**, ai fini della determinazione della **base imponibile** degli acquisti intracomunitari, l'art. 43 del D.L. n. 331/1993 fa espresso riferimento alle regole previste, per le operazioni interne, dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 633/1972. Per le **cessioni intracomunitarie**, invece, l'applicazione della disciplina contenuta nel D.P.R. n. 633/1972 si evince dal **rinvio generale** operato dall'art. 56 del D.L. n. 331/1993, vale a dire per tutto quanto non specificamente stabilito dal D.L. n. 331/1993.

Ebbene, in base all'**art. 12 del D.P.R. n. 633/1972**, il trasporto integra una **prestazione accessoria** ad una cessione di beni se **effettuato direttamente dal cedente, ovvero per suo conto e a sue spese** (primo comma), sicché se la cessione è soggetta a IVA anche il corrispettivo della prestazione accessoria si considera soggetto a IVA, concorrendo a formare la base imponibile della cessione (secondo comma).

In merito all'ambito applicativo del principio di accessorietà, può osservarsi che il **separato addebito del costo di trasporto** può verificarsi in **due distinte ipotesi**, che ricorrono, rispettivamente, quando:

- **nell'ambito della stessa fattura** di vendita, il costo del trasporto è **evidenziato separatamente** dal corrispettivo della cessione;
- il costo del trasporto è addebitato al cessionario comunitario **successivamente** all'emissione della fattura di vendita.

Nella prima ipotesi, non dovrebbero esserci dubbi in merito alla **natura accessoria** della prestazione di trasporto, la quale – anche se addebitata in fattura distintamente dal

corrispettivo pattuito per la cessione – rientra nel **regime di non imponibilità** previsto per le operazioni intracomunitarie attive e, quindi, va inserita nel **modello INTRA 1-bis** (cfr. **R.M. 20 maggio 1983, n. 405397**, relativa alle cessioni all'esportazione).

Nella seconda ipotesi, occorre richiamare la posizione dell'Amministrazione finanziaria in merito al trattamento IVA dell'addebito delle spese di trasporto nelle **operazioni interne**. La **C.M. 13 agosto 1996, n. 198/E (§ 2.1)**, confermando la **R.M. 12 luglio 1974, n. 501976**, ha “consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l'indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento”.

Allo stesso modo, può ritenersi che, anche nelle **operazioni con l'estero**, la fattura con la quale viene addebitato il trasporto al cliente non residente beneficia della **non imponibilità** di cui:

- all'art. 41 del D.L. n. 331/1993, se l'operazione principale è una **cessione intracomunitaria**;
- all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, se l'operazione principale è una **cessione all'esportazione**.

Nel primo caso, il cedente italiano è tenuto a presentare il **modello INTRA 1-ter** al fine di rettificare l'ammontare imponibile della cessione, se la fattura di riaddebito del trasporto viene emessa successivamente alla presentazione del **modello INTRA 1-bis**. Nello specifico, la **variazione** deve essere indicata nell'elenco relativo al periodo nel corso del quale la medesima è stata registrata (o avrebbe dovuto essere registrata).

Infine, si fa presente che, nell'ipotesi in cui l'addebito del trasporto **non sia “accessorio”**, la prestazione assume **natura “generica”** ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che – nei rapporti “B2B” – deve essere emessa fattura, **senza applicazione dell'IVA**, ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972. L'addebito delle spese di trasporto nei confronti del cessionario/committente stabilito in altro Paese UE deve essere pertanto riportato nel **modello INTRA 1-quater (circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36, Parte II, § 18)**.

DIRITTO SOCIETARIO

Abuso del diritto di voto e minaccia di voto contrario all'approvazione del bilancio

di Fabio Landuzzi

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9680 del 22 aprile 2013 ha affrontato un caso di presunto **abuso del diritto di voto** da parte di un socio il quale, secondo gli attori della causa, avrebbe **indotto gli altri soci ad acquistare la propria partecipazione** forzandoli ad eseguire tale operazione sotto la **presunta minaccia** che egli avrebbe altrimenti **votato contro l'approvazione del bilancio** d'esercizio.

Era quindi sorta una lite in quanto i soci acquirenti avevano in seguito **eccepito l'annullamento del contratto di cessione** delle partecipazioni sociali in quanto la loro volontà sarebbe stata estorta sotto la **pressione illegittima** del perseguitamento, da parte dell'ex socio venditore, di un **interesse extrasociale** ossia del proprio personale interesse a **dismettere la partecipazione**. Il caso in questione affronta quindi il complesso **tema del diritto del socio a votare contro l'approvazione del bilancio** d'esercizio anche in funzione del proprio interesse a conservare oppure a dismettere la partecipazione sociale.

La Cassazione, richiamando l'istituto dell'**abuso del diritto di voto**, rammenta che questa fattispecie ricorre quando il **socio persegue un interesse personale e antitetico rispetto all'interesse sociale**, ovvero un cd. **interesse extrasociale** tale da poter causare un danno alla società; in tali situazioni, infatti, si realizzerebbe una **violazione del principio di correttezza e di buona fede** nell'esecuzione del contratto sociale. Già in passato (vedi Cassazione n. 11151 del 26 ottobre 1995) la Suprema Corte aveva affermato che la disposizione dell'art. 1375, Cod.civ., in materia di **buona fede nell'esecuzione contrattuale**, si deve ritenere applicabile a tutti i rapporti giuridici inclusi quelli societari, con la conseguenza che è illegittima la decisione assembleare quando essa risulti preordinata in concreto ad **avvantaggiare in modo ingiustificato alcuni soci** rispetto ad altri. E' invece legittimo l'esercizio del diritto di voto quando questo sia comunque conforme all'interesse sociale, e l'eventuale danno subito da altri soci non sia il risultato di un intento fraudolento (ad esempio, dei soci di maggioranza) bensì solo una conseguenza indiretta della decisione, senza che si determini un **danno per la società causato da mire egoistiche di alcuni soci** o gruppi di essi (Tribunale di Firenze 23 ottobre 1996).

Nel caso tratto nella sentenza in commento, la **Cassazione** riconosce che la **minaccia di far valere un diritto** (il **voto contrario** all'approvazione del bilancio della società) assume i

connotati della **violenza morale** tale da invalidare il contratto di vendita **solo se è diretta a far conseguire un vantaggio ingiusto al socio**; perché ciò si realizzi, **occorre** però che il fine perseguito dal socio consista nella realizzazione di un **risultato “abnorme”** e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo” e che lo stesso sia anche **“esorbitante ed iniquo”**. Pertanto, la volontà di addivenire alla cessione della propria partecipazione può rappresentare un obiettivo **iniquo ed esorbitante rispetto al voto** in assemblea riguardo all'approvazione del bilancio?

La **Suprema Corte** risponde in modo negativo a questo interrogativo, in ragione del fatto che viene ritenuto **legittimo far dipendere il voto favorevole o contrario all'approvazione del bilancio** rispetto alla **permanenza o meno della partecipazione**, un aspetto questo che la Cassazione giudica **né estraneo e né esorbitante** rispetto all'esercizio del diritto di voto.

In altri termini, si riconosce che **non possono essere ritenuti ingiusti i vantaggi** perseguiti dal **venditore**, per il solo fatto che essi **non sono direttamente funzionali all'interesse sociale**.

AGEVOLAZIONI

Detrazione IRPEF per l'acquisto di box/posto auto pertinenziali di nuova costruzione (parte II)

di Cristoforo Florio

Proseguiamo l'analisi [iniziata ieri](#) sulla detrazione Irpef per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali.

La stipula del contratto preliminare (compromesso)

È necessario prestare particolare attenzione al versamento di somme (acconti e/o caparre) antecedentemente alla stipula dell'atto di vendita definitivo (rogito notarile). Infatti, in mancanza di un **contratto preliminare regolarmente registrato**, l'acquisto del box/posto auto non può beneficiare della detrazione, anche se la stipula del contratto definitivo avviene nel medesimo anno di pagamento di tali importi. Pertanto, nel caso di pagamento di acconti e/o caparre antecedentemente al rogito notarile, è assolutamente opportuno stipulare un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato, da cui risulti la **destinazione funzionale del box a servizio dell'immobile**. Dal momento che l'agevolazione fiscale in esame si basa sul principio di "cassa" (assume cioè rilevanza fiscale il momento del pagamento del prezzo e non la data della fattura emessa dall'impresa costruttrice né la data del rogito notarile), sarà possibile usufruire della maggiore detrazione IRPEF del 50% prevista per il 2014 anche nell'ipotesi di rogito notarile perfezionato nel 2015, a condizione che venga stipulato un contratto preliminare di compravendita, regolarmente registrato e con indicazione del vincolo pertinenziale, con versamento di acconti e/o caparre entro la data del 31 dicembre 2014. Indipendentemente, infatti, dal trasferimento giuridico del bene, **i pagamenti effettuati nel 2014 in presenza di un contratto preliminare registrato consentiranno di usufruire della maggiore detrazione in vigore nel medesimo anno** (sempre nei limiti del costo di realizzazione del box/posto auto attestato dall'impresa costruttrice). Laddove invece, in presenza del medesimo preliminare, si provvedesse a fare dei pagamenti della quota parte riferibile al costo di costruzione sia nel 2014 che nel 2015, si acquisirà il diritto alla detrazione del 50% per la quota parte dei pagamenti effettuati nel 2014 (da distribuirsi su 10 rate di importo costante) e alla detrazione del 40% per quelli eseguiti nel 2015 (anch'essi da distribuirsi su ulteriori 10 rate di importo costante).

In mancanza del contratto preliminare, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l'agevolazione spetta nel caso in cui il pagamento delle spese di acquisto del box/posto auto sia effettuato, mediante bonifico, nello **stesso giorno del rogito notarile**, ma in un orario

antecedente a quello della stipula stessa. Inoltre, anche se al momento del pagamento il box/posto auto per il quale si intende fruire della detrazione non è ancora destinato al servizio dell'abitazione, l'agevolazione risulta spettante qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell'arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito ([**risoluzione n. 7/E del 2011**](#)).

Fa eccezione a tali regole, **l'assegnazione degli immobili ai soci di cooperativa**, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che – in tale ipotesi – non è necessaria la registrazione del preliminare, in quanto *“la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'alloggio abitativo e il box risulta (...) formalizzata già prima dell'assegnazione degli immobili nel verbale della deliberazione del consiglio di amministrazione che accetta le domande dei soci”* ([**risoluzione n. 282/E del 7 luglio 2008**](#)).

Le modalità di pagamento del prezzo

Al fine di usufruire della detrazione IRPEF in esame è obbligatorio procedere al **pagamento del prezzo (nonché di eventuali acconti e/o caparre) mediante il bonifico bancario o postale (anche online)** appositamente predisposto dagli istituti di credito o da Poste Italiane S.p.a., recante la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto pagatore ed il codice fiscale e partita IVA del soggetto beneficiario del pagamento. In caso di pluralità di soggetti interessati a fruire dell'agevolazione fiscale, il bonifico dovrà contenere il codice fiscale di ciascuno di essi.

L'agevolazione nel caso di realizzazione “in proprio” del box/posto auto

Nel caso in cui si decida di costruire “in economia” un nuovo box o posto auto pertinenziale alla propria abitazione, la detrazione spetta su **tutte le spese sostenute per la costruzione**, sempre nei limiti e alle condizioni sopra sintetizzate. In tal caso sarà necessario possedere le abilitazioni comunali previste dal regolamento edilizio, le fatture/ricevute, i bonifici (da cui risultino il codice fiscale dei soggetti beneficiari della detrazione, la partita IVA dell'impresa, la causale e il riferimento di legge sulle ristrutturazioni edilizia), la comunicazione all'ASL territorialmente competente (se prevista).

Il contratto di appalto stipulato con la ditta edile dovrà specificare che si tratta di realizzazione di un box pertinenziale ad abitazione. Inoltre, **la pertinenzialità dovrà risultare anche nel provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori** (DIA, permesso di costruire, ecc.) e, dopo l'ultimazione dei lavori, occorre che in sede di accatastamento si vincoli come pertinenziale all'abitazione il box realizzato. Sono inoltre detraibili anche le spese sostenute per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, l'IVA, i diritti per le autorizzazioni e le concessioni edilizie nonché gli oneri di urbanizzazione. Inoltre, l'agevolazione è prevista anche nella situazione in cui si intende costruire un secondo o comunque un ulteriore box o posto auto.

La detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria del box/posto auto

La detrazione IRPEF in esame si applica anche per gli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria del box e posti auto e, più in generale, su tutti i lavori eseguiti sulle pertinenze. Il **vincolo pertinenziale deve essere presente da prima dell'inizio dei lavori**. Come nel caso della costruzione del box/posto auto, è necessario possedere le abilitazioni comunali previste dal regolamento edilizio, fatture/ricevute, bonifici (da cui risultino il codice fiscale dei soggetti beneficiari della detrazione, la partita IVA dell'impresa, la causale e il riferimento di legge sulle ristrutturazioni edilizia), la comunicazione all'ASL territorialmente competente (se prevista).

Per quanto riguarda la detraibilità di eventuali **lavori di ampliamento** è opportuno specificare che, in presenza di ristrutturazione di un edificio esistente con ampliamento dello stesso, la detrazione del 50% compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura una nuova costruzione non agevolata con la detrazione del 50%. Per determinare la quota di spesa detraibile sarà necessario individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, mediante un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali. Tuttavia, laddove l'ampliamento riguardi la costruzione del box auto, l'agevolazione sarà applicabile.

Si ricorda, infine, che l'Agenzia dell'Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui i lavori riguardino sia l'abitazione che la relativa pertinenza, potrà essere computato – ai fini dell'agevolazione IRPEF – un solo limite di spesa (attualmente, i 96.000 euro); la posizione dell'Amministrazione finanziaria appare, tuttavia, contrastante con il dato normativo di cui all'articolo 16 *bis* del D.P.R. n. 917/1986, che riconosce la detrazione alla singola “unità immobiliare” e, pertanto, consente di qualificare anche la pertinenza quale “unità immobiliare” a sé stante, con un ulteriore plafond di spesa massima usufruibile dal contribuente (**risoluzione n. 181/E del 29 aprile 2008**).

BUSINESS ENGLISH

Invoice, Receipt, Sales Turnover: come tradurre "fattura" e "fatturato" in inglese?

di Stefano Maffei

Tutti i commercialisti italiani ormai conoscono l'esatta **traduzione di fattura**: *invoice*.

Credo che pochi siano invece a conoscenza del fatto che *to invoice* può anche essere **utilizzato come verbo**. Nell'illustrare i tempi del pagamento, ad esempio, il compratore scriverà al venditore: *You will be invoiced for these items at the end of the month*. In effetti, occorre prestare molta attenzione ai verbi da utilizzare in relazione alla fattura. Emettere una fattura va tradotto con *to issue an invoice*, mentre *to settle an invoice* significa saldarla. Talvolta occorre comunicare al fornitore a chi la fattura debba essere intestata: *The invoice should be made out to the Italian company Nuova Azienda s.r.l.*

Per evitare errori nelle intestazioni o nei dati inseriti in fattura consiglierei di chiedere l'invio di un ***draft invoice*** (oppure, in alternativa, *pro-forma invoice*), ossia di una bozza di fattura per effettuare le opportune verifiche. Spesso le aziende utilizzano dei **modelli standard** di fattura (*sample invoice*) per minimizzare i tempi di emissione e garantire procedure identiche in un grande numero di transazioni seriali.

Poiché non tutti i prestatori di servizi o beni sono soggetti all'obbligo di emissione di fattura (o il compratore può non richiederla) è importante familiarizzare anche con il termine ***receipt (ricevuta)*** che altro non è che *a written statement that money or goods has or have been received* (nelle prestazioni di servizi, un equivalente più sofisticato è *receipt for service rendered*). Seppure non strettamente tecnico, ***bill*** è invece molto usato quando si chiede il conto, specialmente a negozi, ristoranti e hotel.

Per tradurre **fatturato**, infine, io consiglio ***sales turnover*** (o *turnover of sales*), espressione che significa proprio *the total amount of goods or services sold by a company during a particular period of time*. ***Turnover*** è utilissimo quando l'imprenditore vuole comunicare i **risultati dell'azienda** alla stampa o a possibili compratori: *the company has an annual turnover of €25 million euros*. Se l'azienda è in crescita capiterà di leggere che *In 2012, the company experienced a 5% rise in turnover*.

Attenzione però agli ulteriori significati di *turnover*, che è impiegato in inglese anche per definire il tasso di ricambio delle giacenze di magazzino (*special offers help to ensure a fast*

*turnover of stock) o di avvicendamento del personale (*the company has a high turnover of staff*).*

Per spunti e terminologia sull'inglese commerciale visitate il sito di EFLIT: www.eflit.it